

OGGETTO: Relazione illustrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del CCRL Area Dirigenza 29 febbraio 08, sul verbale di concertazione sottoscritto in data 3 dicembre 2013 che prevede una decurtazione delle risorse finanziarie per la retribuzione di risultato 2012, ai sensi del limite di cui all'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge "Tremonti", secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica.

(riferimenti normativi: articolo 40, comma 3-sexties, D. Lgs. N. 165 del 2001 e circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19/07/2012)

La relazione illustrativa è composta di due distinti moduli:

1. Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto (Scheda I.1);
2. Illustrazione dell'articolato del verbale di concertazione e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto collettivo di primo livello; modalità di utilizzo delle risorse accessorie. (Scheda I.2);

I.1 – Modulo I – Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto (Scheda I.1)

Data di sottoscrizione	3 dicembre 2013
Periodo temporale di vigenza	Anno 2012 per quanto concerne le risorse destinate alla retribuzione di risultato
Composizione della delegazione trattante	Parte pubblica: • Segretario Generale • Vicesegretario • Direttore dell'Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino Sottoscrizione da parte del Segretario Generale Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): • CGIL FP • CISL FPS • UIL FPL • DIREL • CISAL Enti locali FVG • DIRER FVG Organizzazioni sindacali firmatarie: • CGIL FP • CISL FPS • UIL FPL • DIREL • CISAL Enti locali FVG
Soggetti destinatari	Personale dirigente
Materie trattate dal verbale di concertazione (descrizione sintetica)	Decurtazione delle risorse finanziarie per la retribuzione di risultato 2012

Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione Illustrativa	Sottoposizione al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune, onde consentire il controllo di cui all'art. 7, comma 4, del CCRL 29 febbraio 2008, previsto sì per il costo della contrattazione collettiva decentrata integrativa, ma naturalmente applicabile anche al verbale di concertazione da cui discendono effetti economici che tale costo interessano. Acquisizione della certificazione dell'Organo in data
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Stato delle procedure: • la procedura di valutazione per il 2012 conclusa • OIV nominato con deliberazione giuntale n. 413 del 30 settembre 2013 decorrente dall'01/10/2013. • Programma per la Trasparenza: il termine per l'approvazione previsto dall'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali in conferenza unificata del 24/7/2013 è il 31/1/2014. • Programma per l'Anticorruzione: il termine per l'approvazione previsto dall'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali in conferenza unificata del 24/7/2013 è il 31/1/2014.
Eventuali osservazioni:		

I.2 – Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del verbale di concertazione e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie (Scheda I.2)

(Il modulo ripercorre ogni articolo dell'accordo proposto alla certificazione ai fini della verifica della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, illustrandone in modo chiaro e verificabile i contenuti e gli eventuali elementi contestuali necessari alla comprensione del testo contrattuale)

Elementi di contesto

Il quadro normativo da tener presente per la quantificazione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dell'apparato dirigenziale, oltre che nelle norme contrattuali di riferimento di primo livello e integrative, consiste anche nel Decreto Legge "Tremonti" n. 78/2010, convertito con modifiche con legge n. 122 del 30 luglio 2010, che prevede alcune disposizioni di contenimento della finanza pubblica così riassumibili:

art. 9 comma 1: i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali non possono essere stabiliti in misura superiore al trattamento in godimento ordinariamente spettante nell'anno 2010, salvo il caso di conferimento di funzioni diverse in corso d'anno;

art. 9 comma 2 bis - a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del

personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Dalle norme indicate, si evince che complessivamente le risorse destinate al trattamento accessorio dei dirigenti (retribuzione di posizione e di risultato) non possano superare il limite massimo relativo all'anno 2010 e che eventuali aumenti dei valori delle retribuzioni delle singole posizioni dirigenziali possano essere effettuati solo se collegati ad una variazione in incremento delle funzioni assegnate alle stesse e senza che, come è logico, ciò determini variazioni in aumento dell'importo complessivo prima indicato.

Inoltre vi è la necessità che il totale delle risorse sia assoggettato comunque ad una riduzione percentuale, rispetto al totale di base del 2010, corrispondente alla stessa percentuale di riduzione del personale.

A questo proposito, dopo il decreto legge Tremonti, è intervenuta una circolare del MEF di data 4 aprile 2011, che ha introdotto un meccanismo, secondo il quale alla percentuale di riduzione delle figure dirigenziali deve corrispondere un eguale percentuale di riduzione delle risorse economiche in questione, prendendo come base di calcolo la semisomma delle presenze in servizio all'inizio e alla fine di ciascun anno di riferimento.

Dal giugno 2013, inoltre, il sistema di calcolo del conto annuale per il 2012, sulla piattaforma specifica, prevede un meccanismo che, basandosi sulla metodologia individuata dalla predetta circolare e da quella del MEF del 26/4/2013, evidenzia con immediatezza l'esatto importo di eventuali esuberi nella quantificazione delle risorse.

Quindi in autotutela, occorre provvedere alla revisione delle risorse relative agli anni 2011 e 2012 riportandone gli effetti di recupero sull'importo destinato alla retribuzione di risultato relativa al 2012, ancora da distribuire con la conseguente riduzione del relativo premio individuale spettante ai dirigenti in seguito alla valutazione dei risultati.

Il verbale di concertazione in oggetto, di data 3 dicembre 2013, che stabilisce il predetto recupero, si ricollega, come dovuto, al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) sottoscritto in data 20 dicembre 2010, applicativo dei Contratti Collettivi Regionali di Lavoro (CCCCRLL) relativi all'area dirigenziale del comparto unico del pubblico impiego del Friuli Venezia Giulia– area autonomie locali – data 30 settembre 2010 relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e bienni economici 2006-2007 e 2008-2009, e, per le parti non disapplicate, del precedente sottoscritto in data 29/02/2008.

a) Illustrazione dell'ipotesi del verbale di concertazione, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione nella specifica materia trattata.

Di seguito i passaggi puntuali per una migliore evidenza di quanto esposto sopra:

- individuazione del limite massimo: dato invalicabile, desumibile dalla relazione illustrativa tecnico – finanziaria accompagnatoria del verbale di concertazione del 16 novembre 2010 con riferimento **all'importo indicato per l'anno 2010 corrispondente ad euro 2.359.900,00.-;**

- riduzione delle risorse destinate alla retribuzione accessoria di posizione e di risultato con riferimento specifico a ciascun anno successivo in misura proporzionale alla riduzione delle presenze in servizio dei dirigenti rispetto ai valori 2010 corrispondente ad una percentuale di riduzione così rappresentabile per i diversi anni:
- 2011: percentuale di riduzione da osservare 9,86 %, pari ad un importo di euro 232.686,14.- (da decurtare dall'importo 2010 sopra indicato) = fondo massimo utile per il 2011 euro 2.127.213,86.-
- 2012: percentuale di riduzione da osservare 11,86 %, pari ad un importo di euro 279.884,14.- (da decurtare dall'importo 2010 sopra indicato) = fondo massimo utile per il 2012 euro 2.080.015,86.-
- 2013: percentuale di riduzione da osservare 8,47 %, pari ad un importo di euro 199.883,53.- (da decurtare dall'importo 2010 sopra indicato) = fondo massimo utile per il 2013 euro 2.160.016,47.-

Poiché per gli anni 2011, 2012 e 2013 le risorse necessarie, calcolate senza le decurtazioni richieste puntualmente dalla norma sulla riduzione proporzionale, risultano finora le seguenti 2.249.480,27.-, 2.303.361,98.- e 2.229.774,47.-, in ordine alle quali il sistema di rappresentazione del rispetto dei limiti massimi ricavabile dal conto annuale consente di rilevare lo scostamento che dovrà essere oggetto di recupero.

Lo scostamento è da calcolare effettuando la differenza tra le risorse necessarie indicate sopra per ciascun anno di riferimento, gli importi destinati al finanziamento degli incarichi ad interim, per far fronte alle cessazioni dal servizio (ai sensi della circolare del MEF n. 12 del 15/4/2011) e il corrispondente limite massimo utile, come di seguito riportato per ciascun anno:

per il 2011: $2.249.480,00 - 52.645,00 - 2.127.214,00 =$ esubero da recuperare di euro : 69.621,00.- (valore arrotondato);

per il 2012: $2.303.362,00 - 94.732,00 - 2.080.016,00 =$ esubero da recuperare di euro 128.614,00.- (valore arrotondato);

per il 2013: $2.229.774,47 - 69.820,70 - 2.160.016,47 =$ euro – 62,70, cifra, in difetto, che sostanzia per il 2013 una situazione di equilibrio.

Si procederà, pertanto, al recupero dell'esubero complessivo sopra rappresentato 198.235,00.- (risultante dalla somma degli esuberi per il 2011 e il 2012) sulle risorse 2012 nella parte destinata alla retribuzione di risultato, di prossima erogazione, in linea con quanto previsto anche dal sesto periodo del comma 3 quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001 (*"In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva"*).

Infine, poiché il metodo di calcolo individuato dalla Ragioneria dello Stato non può prescindere dalla rilevazione a consuntivo delle presenze in servizio, anche la quantificazione di eventuali esuberi della quantificazione delle risorse deve essere effettuata a consuntivo, per cui sarà utile introdurre, nei prossimi verbali di concertazione, un'apposita regola che renda flessibile la quantificazione delle risorse relative alla retribuzione di risultato, in corrispondenza della variabile di riduzione della presenza in servizio del personale dirigenziale.

b) *Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo da parte dell'ipotesi di concertazione.*
Si rinvia a quanto descritto nella relazione tecnico-finanziaria

c) *Effetti abrogativi impliciti*

Parte non pertinente allo specifico argomento di concertazione sottoposto alla certificazione.

d) *Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (titolo III del D.Lgs. 150/2009, CCNL) ai fini della corresponsione degli incentivi della Performance.*

Il premio di risultato viene corrisposto secondo le regole solo a seguito dell'effettuazione della valutazione delle competenze organizzative e del completamento del monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi.